

Comune di Cordignano

Provincia di Treviso *Area Tecnica*

PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Articolo 31 - COSTRUZIONI ACCESSORIE. (ATTUALE)

Nelle zone residenziali tutti i locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc. devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nei materiali.

Sono comunque vietate le costruzioni accessorie isolate, anche a carattere provvisorio.

Sono consentite opere pertinenziali di edifici residenziali quali:

- a. manufatti in legno per ricovero degli attrezzi da giardinaggio liberamente appoggiati al suolo, a condizione che abbiano altezza (di colmo) non superiore a ml 2,5 e una superficie lorda non superiore a mq. 9,
- b. le pompeiane con superficie non superiore a 30 mq, purchè dotate esclusivamente di struttura piana e copertura leggera facilmente removibile (tessuti, rete antigrandine, tende retrattili) e priva di tamponamenti perimetrali di qualsiasi tipo e materiale,

Tali manufatti dovranno essere ubicati nel lotto di pertinenza nel rispetto della distanza minima di 3 ml dalle strade e dai confini di proprietà. Sono ammesse deroghe alla distanza dal confine di proprietà previo assenso del confinante. Per quanto riguarda gli immobili ricadenti nei centri storici zone "A" è consentita la realizzazione di pompeiane a condizione che la loro forma e dimensione sia compatibile con la qualità architettonica del fabbricato. Nelle zone soggette a vincoli di cui al D.Lgs 22.01.2004 n. 42 ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137 potranno essere installate le strutture pertinenziali sopra descritte previo parere dell'ente preposto alla tutela;

Per i fabbricati esistenti nelle zone residenziali, ove la superficie del lotto lo consenta, sono ammessi locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc., staccati dal fabbricato principale, qualora ne sia dimostrata l'assoluta necessità e l'impossibilità di realizzarli a ridosso del fabbricato stesso.

Articolo 31 - COSTRUZIONI ACCESSORIE. (MODIFICATO)

Nelle zone residenziali tutti i locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc. devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nei materiali.

Sono comunque vietate le costruzioni accessorie isolate, anche a carattere provvisorio. Sono consentite opere pertinenziali di edifici residenziali quali:

- a. manufatti in legno per ricovero degli attrezzi da giardinaggio liberamente appoggiati al suolo, a condizione che abbiano altezza (di colmo) non superiore a ml 2,5 e una superficie lorda non superiore a mq. 9,
- b. le pompeiane con superficie non superiore a 30 mq, purchè dotate esclusivamente di struttura piana e priva di tamponamenti perimetrali di qualsiasi tipo e materiale; sono ammesse le seguenti soluzioni in copertura:
 - 1. copertura leggera facilmente removibile (tessuti, rete antigrandine, tende retrattili);
 - 2. installazione di pannelli solari alternati a spazio vuoto di uguale larghezza dei pannelli stessi, collocati in modo da formare fasce parallele alternate tali da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell'acqua e che non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti; le fasce di pannelli possono essere posizionate con inclinazione massima di 18 gradi.



Comune di Cordignano

Provincia di Treviso *Area Tecnica*

Tali manufatti dovranno essere ubicati nel lotto di pertinenza nel rispetto della distanza minima di 3 ml dalle strade e dai confini di proprietà. Sono ammesse deroghe alla distanza dal confine di proprietà previo assenso del confinante. Per quanto riguarda gli immobili ricadenti nei centri storici zone "A" è consentita la realizzazione di pompeiane a condizione che la loro forma e dimensione sia compatibile con la qualità architettonica del fabbricato. Nelle zone soggette a vincoli di cui al D.Lgs 22.01.2004 n. 42 ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137 potranno essere installate le strutture pertinenziali sopra descritte previo parere dell'ente preposto alla tutela;.

Per i fabbricati esistenti nelle zone residenziali, ove la superficie del lotto lo consenta, sono contraccio la colli consenta dell'articolo consenta, sono contraccio dell'articolo consenta dell'articolo consenta dell'articolo consenta dell'articolo contraccio contraccio dell'articolo contra

ammessi locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc., staccati dal fabbricato principale, qualora ne sia dimostrata l'assoluta necessità e l'impossibilità di realizzarli a ridosso del fabbricato stesso.

Cordignano, lì 28/10/2017

Il Responsabile 3ª U.O. Area Tecnica F.to Geom. Massimo Stefàni